

Bando per la selezione di Progetti di Innovazione Tecnologica

Criteria per la determinazione dei costi ammissibili e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione

COSTI AMMISSIBILI

Le spese e i costi ammissibili sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) Personale

a.1 Personale dipendente

Questa voce comprende il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui vengano impiegati nel progetto.

Il costo di ciascun partecipante al progetto riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, in base alle ore lavorate, utilizzando le normali pratiche contabili aziendali di determinazione del costo orario purché sostenute per il progetto e adeguatamente rendicontate.

Il costo può essere altresì determinato sulla base delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020, adottate con decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018¹, per le quali si rimanda alla Tabella n. 1 di seguito esposta.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto decreto interministeriale 24 gennaio 2018;
- I costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo, come da tabella che segue (cfr. Tabella n.1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo), sono articolati per tre tipologie di soggetti (“Imprese”, “Università”, “Enti Pubblici di Ricerca - EPR”²), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all’interno di una delle due categorie “Università” o “EPR”, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell’ambito della categoria “Imprese”.

Tabella n. 1 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo

¹ Decreto interministeriale del MIUR e del MISE 24 gennaio 2018, che reca “Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale”.

² Per “EPR” si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese

FASCIA DI COSTO / LIVELLO BENEFICIARIO	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
Alto	€ 75,00	€ 73,00	€ 55,00
Medio	€ 43,00	€ 48,00	€ 33,00
Basso	€ 27,00	€ 31,00	€ 29,00

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario sono di seguito definite:

- per i soggetti “Imprese”:
 - Alto, per i livelli dirigenziali;
 - Medio, per i livelli di quadro;
 - Basso, per i livelli di impiegato/operaio.
- per i soggetti “Università”:
 - Alto, per Professore Ordinario;
 - Medio, per Professore Associato;
 - Basso, per Ricercatore/Tecnico amministrativo
- per i soggetti “EPR”:
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello/Primo Ricercatore e Tecnologo II livello;
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello;
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico

Il beneficiario dovrà comunicare l'opzione scelta (costi reali o costi standard) contestualmente al primo rendiconto, e tale scelta riguarderà l'intero svolgimento del progetto sino alla rendicontazione finale, senza possibilità di recedere in merito.

Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza (timesheet). Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e dal suo responsabile organizzativo o dal responsabile del progetto.

a.2 Personale non dipendente

Questa voce comprende il personale non dipendente, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro. Il contratto deve contenere l'indicazione dell'oggetto della prestazione, con esplicito riferimento al progetto di ricerca e sviluppo da agevolare, della data di inizio e della durata dell'incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base al costo previsto dal contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro. Nel caso in cui la prestazione lavorativa prevista dal contratto non riguardi in modo esclusivo il progetto di ricerca e sviluppo, il costo del contratto è ammesso all'agevolazione in proporzione all'impiego effettivo del lavoratore per il progetto.

b) Strumenti e attrezzature

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, relativi consumabili e costi dei materiali, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Se gli strumenti e le attrezzature non saranno utilizzati per il progetto ad esaurimento del loro ciclo di vita, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Sono ammissibili le spese per il leasing di strumentazione e attrezzature.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del valore delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti, da assoggettare a relativo ammortamento come specificato sopra:

- il valore delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura di acquisto nel caso in cui il bene venga acquistato esternamente; è pari ai costi capitalizzati in caso di bene prodotto internamente, il tutto al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il valore è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
- per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il valore relativo, da calcolare ed ammortizzare come indicato ai punti precedenti, è ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote ordinarie di ammortamento del costo stesso.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, spese generali, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all'effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto.

c) Costi per collaborazioni e consulenze per ricerca, sviluppo e innovazione con soggetti pubblici e privati

La voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza e i costi per prestazioni di terzi per attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo.

Il costo delle consulenze e delle prestazioni è determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

d) Costi per l'acquisto di brevetti o licenze acquisiti a normali condizioni di mercato

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento degli stessi.

e) Costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, nella misura massima del 5% del totale dei costi indicati nei punti a) + b) + c) + d)

In questa voce sono compresi i costi relativi a servizi di consulenza e i costi per prestazioni di terzi diverse da attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ma a questi accessorie.

Per consulenze si intendono le attività, commissionate a terzi esclusivamente ai fini del progetto, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo.

Il costo delle consulenze e delle prestazioni è determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

e) Spese generali calcolate nella misura forfettaria del 25% dei costi di cui al precedente punto (a).

Le spese generali sono calcolate, per ciascuno stato avanzamento lavori, nella misura del 25% dei costi del personale, determinato secondo quanto indicato alla lettera a).

ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI ALLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI

- a) i costi e le spese sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto;
- b) i costi e le spese sono ammissibili a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione dei SAL.
- c) i pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. A tal fine, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare pagamenti esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie. Non sono, pertanto, ammessi pagamenti in contanti o effettuati tramite assegni;
- d) qualora vengano effettuati pagamenti cumulativi di più titoli di spesa, il soggetto beneficiario deve comunque garantire in modo inequivocabile la tracciabilità dei pagamenti stessi dando evidenza dei singoli pagamenti che confluiscono nel pagamento cumulativo;
- e) al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 65, comma 11, del Regolamento UE 1303/2013, i titoli di spesa, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale, ove richiesta, devono riportare l'indicazione del CUP del progetto agevolato, come indicato nella lettera di assegnazione del co-finanziamento;
- f) il soggetto beneficiario deve inoltre indicare i dati sopra riportati (CUP) direttamente nelle causali dei pagamenti. In ogni caso, le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono.
- g) nel caso di beni solo parzialmente imputati al progetto agevolato, la dicitura, da riportare nel singolo titolo e nella causale di pagamento, deve contenere l'indicazione dell'importo parziale rendicontato a fini agevolativi. Nel caso di un pagamento cumulativo che riguardi più titoli di spesa agevolati a valere sul medesimo progetto, la dicitura sopra indicata dovrà essere riportata nella causale; nel caso in cui il pagamento cumulativo riguardi non solo titoli di spesa del progetto agevolato, la dicitura sopra indicata dovrà essere riportata su ciascuno dei titoli da agevolare cui si riferisce il pagamento cumulativo stesso.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Il soggetto beneficiario delle agevolazioni deve tenere a disposizione la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).

Per le spese di personale si forniscono le seguenti indicazioni:

- per le spese di cui al punto a.1 Personale dipendente: copia dell'ultima busta paga relativa al periodo di SAL rendicontato; registri di presenza mensili (timesheet), da cui risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con indicazione delle ore prestate dal lavoratore sul progetto, sottoscritti dal lavoratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto, documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni. Tutta la documentazione, dovrà in ogni caso essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile qualora necessario;

- per le spese di cui ai punti a.2 Personale non dipendente: contratto di collaborazione e/o contratto relativo alla prestazione richiesta, documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, eventuali buste paga e/o ricevute/note debito della prestazione, i registri, relativi al periodo di rendicontazione, da cui risulti il totale delle ore prestate sul progetto, sottoscritti dal collaboratore e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto, idonea documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento.

Ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, il soggetto beneficiario deve tenere a disposizione la suddetta documentazione per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti, atti a garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.